

Regolamento d'istituto per le uscite didattiche

ART. 1 – Definizione di uscita didattica:

Ai fini del presente regolamento le uscite didattiche si suddividono in:

visite guidate: utilizzano una sola giornata scolastica con rientro al massimo nel pomeriggio e sono effettuate per visitare mostre, monumenti, complessi aziendali, località di interesse storico o naturalistico o per assistere a spettacoli teatrali;

viaggi di istruzione: articolati anche in più giorni, sono effettuati in Italia o all'estero, oltre agli scopi previsti per le visite guidate hanno anche l'intento di promuovere una migliore conoscenza della realtà nazionale o estera.

ART. 2 – Finalità delle uscite didattiche

Le uscite didattiche costituiscono iniziative integrative delle attività istituzionali della scuola, sono, pertanto, connesse con i programmi di insegnamento e di studi, tenendo presenti anche gli obiettivi di formazione generale e culturale.

Gli studenti sono preventivamente forniti da parte dei docenti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sui contenuti dell'uscita stessa.

ART. 3 – Durata

Il numero delle visite guidate e dei viaggi di istruzione e la durata di questi ultimi è disciplinata come segue:

I[^] classe : due visite guidate e un viaggio di istruzione (con rientro in tarda serata);

II[^] classe: una visita guidata e un viaggio di istruzione di due giorni (un pernottamento);

II[^] Biennio: due visite guidate e un viaggio di istruzione di tre giorni (due pernottamenti);

V[^] classi: una visita guidata e un viaggio di istruzione di sei giorni (cinque pernottamenti)

ART. 4 – Uscite didattiche all'estero

Le classi del I[^] biennio non possono effettuare uscite didattiche all'estero, con l'eccezione di iniziative che si inseriscono in specifici progetti di scambio culturale o se si svolgono nel periodo estivo.

ART. 5 – Periodi di effettuazione

Nessuna uscita didattica può essere autorizzata nell'ultimo mese di lezioni: a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive o relative a specifici progetti inseriti nel Pof (p.es. visite aziendali nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro)

ART. 6 – Accompagnatori

Gli accompagnatori sono individuati tra i docenti del Consiglio di classe che si dichiarino disponibili ad assumersi tale onere e, preferibilmente, che insegnino materie attinenti alle finalità dell'uscita didattica.

Di norma è previsto un docente accompagnatore ogni 15 studenti, con un minimo di due accompagnatori per uscita didattica; per esigenze particolari il Consiglio di Istituto può autorizzare uscite didattiche in cui il rapporto accompagnatori/studenti sia portato fino a 18. In caso di presenza di alunni portatori di handicap, il numero previsto di accompagnatori è elevato di almeno un'unità.

Nel caso in cui la stessa uscita didattica coinvolga due o più classi, tra i docenti accompagnatori deve esservi almeno un docente appartenente a ciascuna classe.

Ogni docente in servizio presso l'Istituto può partecipare come accompagnatore, inderogabilmente, a **non più di un viaggio di istruzione** per anno scolastico; comunque un docente non può partecipare a uscite didattiche per un numero di giorni superiore a dieci.

Qualora il docente sia impegnato in progetti europei che prevedano uscite didattiche queste vanno computate nel numero di giorni massimo previsto nel comma precedente.

ART. 7 - Vigilanza

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di vigilanza sugli studenti partecipanti all'uscita, senza riguardo al raggiungimento o meno della maggiore età da parte degli studenti stessi.

Gli accompagnatori curano in particolare il rispetto delle norme di cui al successivo articolo 9.

Stante l'obbligo di cui al comma 1 e considerata la finalità delle uscite di cui all'articolo 2, nessuno studente, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, può essere autorizzato dagli accompagnatori a lasciare il gruppo o può essere esonerato, totalmente o parzialmente, dalla partecipazione alle attività ed alle iniziative programmate.

Gli accompagnatori si assumono le responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all'articolo 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

ART. 8 – Numero minimo di partecipanti

Il numero minimo di partecipanti richiesti, in ordine all'autorizzazione dell'uscita didattica, è pari ai **due terzi** degli alunni di ciascuna classe coinvolta.

In considerazione delle finalità di cui all'articolo 2, la partecipazione all'uscita didattica è consentita al solo corpo docente.

Gli studenti che non partecipano all'uscita didattica sono temporaneamente inseriti in classi parallele e svolgono normale attività didattica; in caso di assenza alle lezioni nel periodo di effettuazione dell'uscita, gli studenti in parola sono tenuti alla regolare giustificazione dell'assenza

ART. 9 – Comportamento degli studenti partecipanti alle uscite didattiche.

Tutti gli studenti partecipanti ad uscita didattica, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Regolamento di Istituto e dal presente Regolamento, e danno tempestiva esecuzione alle istruzioni impartite dal personale accompagnatore.

Le principali norme comportamentali saranno riassunte in un apposito modulo allegato a quello di autorizzazione/adesione all'uscita didattica e al presente regolamento.

In occasione di uscite didattiche sarà cura dei docenti accompagnatori illustrare per tempo e compiutamente il contenuto del Regolamento alle classi, con particolare riferimento alle norme di comportamento di cui al presente articolo.

ART.10 – Docente referente e relazione finale

Tra i docenti accompagnatori il Dirigente scolastico individua il "docente referente" dell'uscita didattica; in caso di partecipazione di più classi all'uscita, il docente referente è unico per tutte le classi coinvolte.

Il docente referente tiene tutti i contatti relativi all'uscita didattica con gli Uffici di Segreteria; il docente referente, coadiuvato dai restanti accompagnatori, cura l'organizzazione generale dell'uscita didattica

Ai fini di cui al comma precedente il nominativo del referente è comunicato agli Uffici di Segreteria.

Entro il termine di cinque giorni dal rientro dal viaggio di istruzione il docente referente, sentiti i docenti accompagnatori, redige una relazione relativa allo svolgimento dell'uscita, con particolare riferimento al comportamento degli studenti e al servizio offerto dalle strutture alberghiere e dai mezzi di trasporto.

La relazione che conterrà anche una valutazione sulla efficacia didattica e socio-culturale del viaggio andrà presentata al dirigente scolastico.

I contenuti della relazione saranno comunicati dal Coordinatore a tutti componenti il Consiglio di classe nella riunione immediatamente successiva al viaggio.

ART. 11 – Sanzioni disciplinari

In considerazione del fatto che l'uscita didattica, ai sensi dell'art. 2, è parte integrante dell'attività scolastica, eventuali violazioni delle norme espresse e richiamate dall'art.9 saranno sanzionate con le modalità previste dal Regolamento di disciplina allegato al Regolamento di Istituto.

Approvato dal Consiglio di istituto del 19/11/2012